

REGOLAMENTO (CE) N. 574/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2009

recante centottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'exportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 18 giugno 2009, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo una persona fisica all'elenco sulla base delle informazioni relative al suo collegamento con Al-Qaeda. Il comitato per

le sanzioni ha comunicato la motivazione di questa decisione di inserimento nell'elenco.

- (3) Occorre modificare opportunamente l'allegato I.
- (4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate.
- (5) La Commissione informerà la persona fisica interessata dei motivi su cui si basa il presente regolamento, le darà la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminerà il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente viene aggiunta all'elenco "Persone fisiche":

«Atilla **Selek** (*alias* Muaz). Indirizzo: Kauteräckerweg 5, 89077 Ulm, Germania. Data di nascita: 28.2.1985. Luogo di nascita: Ulm, Germania. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 7020142921 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, valido fino al 3.12.2011). N. di identificazione nazionale: 702092811 [carta d'identità nazionale tedesca (Bundespersonalausweis) rilasciata a Ulm, Germania, valida fino al 6.4.2010]. Altre informazioni: in carcere in Germania dal 20.11.2008 (situazione al maggio 2009) Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 18.6.2009.»
